#### LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 23 07 1991

#### FONTE BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 5 8 1991 N. 13

Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale.

#### TITOLO PRIMO

#### PRINCIPI GENERALI

#### **ARTICOLO 1**

La presente Legge disciplina il sistema tariffario minimo dei servizi di trasporto pubblico locale collettivo di persone e cose, assistiti da contributi di esercizio.

Per i servizi di trasporto pubblico di Gran turismo, termali e balneari, la Giunta Regionale fissa tariffe particolari specifiche.

Per i servizi di cui al comma precedente, e per i servizi comunque non ammessi a contributi, le tessere di libera circolazione di cui alla lettera c) del successivo articolo 5 non hanno alcuna validita'.

# TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

#### **ARTICOLO 2**

Gli adeguamenti delle tariffe previste nelle tabelle allegata alla presente legge sono determinati in funzione delle disposizioni statali che determinano i ricavi minimi.

# TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

## **ARTICOLO 3**

Adguamenti, modifiche e revisioni delle tabelle tariffarie allegate alla presente legge vengono determinate, entro il 30 aprile di ogni anno, ed hanno effetto dal 10 luglio dello stesso anno, con provvedimento di Giunta Regionale.

Tale provvedimento di Giunta Regionale, ove contenesse adeguamenti, modifiche e revisioni di entita' superiori, salvo gli arrotondamenti alle cento lire (superiori) per ciascuna tariffa, al tasso di svalutazione programmato, deve essere assunto previo parere della componente Commissione Consiliare.

Tali provvedimenti non sono soggetti ad altri pareri.

# TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

#### **ARTICOLO 4**

La concessione di contributi regionali, sia per l' esercizio che per gli investimenti nel settore dei pubblici trasporti e', in ogni caso, subordinata alla applicazione integrale delle norme e delle tabelle tariffarie di cui alla presente legge.

TITOLO SECONDO AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

#### **ARTICOLO 5**

Hanno diritto di fruire della libera circolazione sui servizi di linea di concessione regionale:

- a) i titolari di tessere di libera circolazione rilasciati dallo Stato Italiano;
- b) i bambini accompagnati e di altezza non superiore ad 1 metro;
- c) i titolari di tessere di libera circolazione secondo le norme e nei limiti di cui agli articoli successivi della presente legge.

# TITOLO SECONDO AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

#### ARTICOLO 6

Le tessere di cui alla lettera c) dell' articolo precedente per consentire la libera circolazione sui soli servizi di linea di concessione regionale vengono rilasciate dal Settore Trasporti della Giunta Regionale in favore delle seguenti categorie di cittadini residenti in Abruzzo:

- i ciechi con residuo visivo fino ad 1/10 di entrambi gli occhi anche ottenuto con correzioni di lenti:
- i grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio;
- i Cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante provvedimento formale della competente autorita';
- i mutilati e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per causa di guerra ed assimilati, gli inabili, invalidi del lavoro con percentuale di invalidita' non inferiore all' 80%.
- le persone affette da cecita' totale ovvero invalidita' totale hanno diritto anche alla gratuita' di viaggio per l' accompagnatore.

A tal uopo viene rilasciata ai titolari di tessera di libera circolazione di cui all' ultimo punto del comma precedente un' apposita tessera << PER L' ACCOMPAGNATORE>> con l' indicazione di tre nominativi singolarmente abilitati e designati dal titolare dell' agevolazione stessa. Non hanno diritto alla tessera di libera circolazione i richiedenti che nell' anno precedente a quello della presentazione della domanda hanno realizzato un reddito imponibile ai fini IRPEF superiori a Lire 14.000.000 (quattordicimilioni).

# TITOLO SECONDO AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

#### ARTICOLO 7

Per l' ottenimento automatico della tessera di libera circolazione di cui all' articolo precedente occorre inoltrare apposita domanda, in carta semplice, al Settore Trasporti della Giunta Regionale con allegata certificazione atta a provare le condizioni di cecita', invalidita', ecc. di cui all' articolo precedente, nonche' documento probante attestante il reddito tassabile ai fini IRPEF, il certificato di residenza e due fotografie di una autenticata.

La tessera viene rilasciata dal funzionario preposto al settore entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

## TITOLO SECONDO AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

#### ARTICOLO 8

Le tessere di libera circolazione di cui alla lettera c) dell' art. 5 della presente legge non sono valide per i servizi di autolinee a tariffa speciale, escluse a norma del precedente art. 1 della disciplina tariffaria di cui alla presente legge.

Le tessere di libera circolazione attualmente in vigore hanno validita' fino al 31-12-1991.

Entro tale data tutte le tessere, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, possono essere sostituite.

# TITOLO SECONDO AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

#### **ARTICOLO 9**

Per i servizi di trasporto pubblico urbano o comunale le tessere di libera circolazione per le categorie di cui al precedente art. 6 possono essere rilasciate dai Comuni relativamente ai servizi di trasporto pubblico che si svolgono nell' ambito del proprio territorio e su concessione del Comune stesso. Il provvedimento comunale puo' essere assunto nel rispetto delle norme, per quanto attiene a categorie o condizioni del reddito, previste dalla presente legge.

# TITOLO SECONDO AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

### **ARTICOLO 10**

per le agevolazioni tariffarie di cui alla presente legge le minori entrate risultanti per le aziende interessate si ritengono ripianate con le erogazioni contributive di cui al Fondo Nazionale Trasporti. Le aziende evidenziano, nelle relazioni illustrative dei propri bilanci, i mancati introiti conseguenti alle concessioni e agevolazioni tariffarie di cui alla presente legge.

## TITOLO SECONDO AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

#### **ARTICOLO 11**

Fatte salve le agevolazioni di viaggio di cui alla presente legge e quelle previste dall' art. 34 all. << A>>, RDL 08- 01- 1931 n. 148, alle aziende di trasporto pubblico locale e' fatto divieto assoluto di rilasciare tessere di libera circolazione o biglietti gratuiti e semigratuiti sulle autolinee da esse gestite.

# TITOLO TERZO SISTEMA TARIFFARIO

## **ARTICOLO 12**

Le tariffe minime per i servizi di trasporto pubblico di tipo urbano e comunale sono quelle di cui all' allegato tab. << A>>.

Le tariffe per il servizio di trasporto pubblico di tipo suburbano sono quelle di cui all' allegato tab. << B>>.

Le tariffe per il servizio di trasporto pubblico di tipo interurbano sono quelle di cui alle allegate tabella << C>> e << C1>>.

Le tariffe per i bagagli sono quelle di cui all' allegata tabella << D>>.

# TITOLO TERZO SISTEMA TARIFFARIO

#### **ARTICOLO 13**

Il sistema tariffario per i servizi urbani e comunali e' deliberato dai singoli Comuni per i servizi di competenza, tenendo conto dei limiti e dei vincoli fissati dalla presente legge.

# TITOLO TERZO SISTEMA TARIFFARIO

#### **ARTICOLO 14**

Agli utenti che ne facciano richiesta possono essere rilasciati, per i servizi urbani e comunali, biglietti giornalieri, biglietti a fascia oraria, abbonamenti settimanali o mensili, annuali e per anno scolastico.

Per i servizi interurbani gli abbonamenti possono essere per 5 giorni, 6 giorni, mensili annuali o per anno scolastico. Gli abbonamenti per anno scolastico hanno validita' dal 10 settembre al 30 giugno dell' anno successivo.

Gli abbonamenti settimanali, mensili ed annuali possono essere nominativi o impersonali e sono validi per le sole relazioni di traffico in essi indicate.

Gli abbonamento nominativi previsti per studenti, lavoratori dipendenti e pensionati, devono essere accompagnati da tessera di riconoscimento, rilasciata a cura delle aziende esercenti il pubblico trasporto dietro compenso, a titolo di rimborso spese, di lire 5.000.

Le tessere di riconoscimento di cui al presente articolo hanno validita' per un anno dalla data di rilascio.

#### TITOLO QUARTO

# SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI VIAGGIATORI SPROVVISTI DI VALIDO DOCUMENTO DI VIAGGIO

#### **ARTICOLO 15**

I viaggiatori dei servizi di trasporto pubblico locale che risultino sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio non valido, ai sensi delle vigenti norme in materia di trasporto, sono tenuti al pagamento, oltre che della tariffa ordinaria evasa, di una somma pari a 2 volte la tariffa stessa, con un minimo comunque non inferiore a L. 50.000.

Le aziende esercenti il trasporto pubblico locale devono rendere nota tale norma sanzionatoria mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili dagli utenti.

# TITOLO QUARTO

# SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI VIAGGIATORI SPROVVISTI DI VALIDO DOCUMENTO DI VIAGGIO

#### **ARTICOLO 16**

I proventi delle sanzioni, nonche' i rimborsi delle tariffe evase, sono devoluti alle imprese che gestiscono i rispettivi servizi.

Essi, o sono riscossi direttamente dagli agenti accertativi, o sono pagati attraverso versamento in apposito conto corrente intestato all' azienda, o sono versati alla sede dell' azienda stessa.

# TITOLO QUINTO

Norme finali

#### **ARTICOLO 17**

Le aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale devono presentare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le nuove tabelle polimetriche e delle tariffe relativamente alle autolinee da esse esercitate.

Le nuove tariffe previste dalla presente legge entrano in vigore dal 10 settembre 1991.

TITOLO QUINTO Norme finali

#### **ARTICOLO 18**

La Regione Abruzzo fa obbligo alle aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale, in zone non servite da altri sistemi di trasporto pubblico, del trasporto di giornali quotidiani e medicinali, questi ultimi di pesi non superiore a 5 kg.

## TITOLO QUINTO Norme finali

#### **ARTICOLO 19**

Tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.

I regolamenti comunali in materia di trasporto pubblico e di polizia urbana devono essere uniformati a quanto stabilito dalla presente legge.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione>>. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addi' 23 luglio 1991.

# ALLEGATO TABELLA " A" TARIFFE MINIME PER I TRASPORTI PUBBLICI URBANI

#### ATTO ALLEGATO

Biglietto ordinario una corsa L. 1.000

Biglietto ordinario fascia oraria 90 minuti L. 1.200

Biglietto ordinario giornaliero L. 2.500

ABBONAMENTI MENSILI ABBONAMENTI ANNUALI

Per una linea Per tutte le linee Per tutte le linee

Nominativo a vista nominativo a vista nom. nom. sc. (1) a vista

18.000 23.000 25.000 30.000 250.000 180.000 300.00

(1) NOMINATIVO SCOLASTICO valido nei giorni feriali dal 01/09 al 30/06

# ALLEGATO TABELLA " B" TARIFFA UNICA PER SERVIZI SUBURBANI

#### ATTO ALLEGATO

..TRATTA..BIGLIETTO..ABBONAMENTI.SETTIMANALI..ABBONAMENTI.MENSILI .......ORDINARIO....A.VIAGGI ILLIMITATI....A.VIAGGI.ILLIMITATI

N....KM...UNA.CORSA..NOMINATIVO...A.VISTA.....NOMINATIVO...A.VISTA

1..(0-.12)...1.000.....3.500......7.000......18.000....23.000

2..(6-.18)...1.500.....7.000.....10.500......22.000....27.000

3.(12-.24)...2.000.....10.500.....14.000......26.000....32.000

4.(18-.30)...2.500.....14.000......17.500......33.000....39.000

5.(24-.36)...3.000.....17.500......21.000.......40.000....46.000

NB: E' consentita l' emissione di abbonamenti annuali per studenti, validi nei giorni feriali dal 01/09 al 30/06 di importo pari a 8 abbonamenti mensili nominativi.

# ALLEGATO TABELLA " C" TARIFFA UNICA REGIONALE PER SERVIZI INTERURBANI

#### ATTO ALLEGATO

......BIGLIETTO....ABBONAMENTI.SETTIMANALI...ABBONAMENTI.MENSILI ...KM....ORDINARIO.NOMINATIVO.NOMINATIVO.A.VISTA.NOMINATIVO.A.VIST

UNA.CORSA5.GG6.GG
1101.0004.5005.0007.50018.00023.0
11201.5007.0007.30012.10026.50035.3
21302.4009.20011.30015.60041.00053.8
31403.00011.50014.20019.30051.50067.9
41503.80013.80016.70022.90061.50081.1
51604.50016.20019.40026.50070.50093.6
61705.20018.40022.20030.10081.500109.0
71806.10020.70024.40033.70090.000120.0
81906.80023.00027.30037.300101.000134.5
911007.40025.30030.20041.100110.500147.7
.1011008.20028.10033.40044.200122.500163.5
1111208.80030.20036.20047.800132.500176.7
121.1309.60033.10039.30052.100144.500192.60
131.14010.30035.50042.70056.300156.400208.50
14115011.10038.00045.30059.900166.300221.7
15116011.70040.70048.10063.500176.200234.9
16117012.70043.30051.80068.500190.000253.4
17118013.40045.70054.50072.100200.000266.6
181- 19014.10048.20057.70076.300211.900282.4
191- 20014.90050.60060.30079.900221.700295.6
201- 21015.50053.00063.70084.200233.600311.5
211- 22016.30055.50066.30087.800243.500324.7
221- 23016.90057.50069.10091.400253.400337.9
231- 24017.80060.80072.80096.200264.900356.3
241- 25018.40062.80075.50099.800277.100369.6
251- 26019.30065.70078.700104.100289.000385.4
261- 27020.00068.10081.400107.700299.000399.6
271- 28020.70070.60084.700111.900310.900414.4
281- 29021.50073.40087.900116.300322.700430.3
291-30022.10075.40090.500119.800443.500.

NB: E' consentita l' emissione di abbonamenti annuali per studenti, validi nei giorni feriali dal 01/09 al 30/06 di importo pari a 8 abbonamenti mensili nominativi

# ALLEGATO TABELLA " C1" TARIFFA UNICA REGIONALE DEL SUPPLEMENTO AUTOSTRADALE PER SERVIZI INTERURBANI

# **ATTO ALLEGATO**

BIGLIETTO ABBONAMENTI SETTIMANALI ABBONAMENTI MENSILI KM ORDINARIO NOMINATIVO NOMINATIVO A VISTA NOMINATIVO A VISTA UNA CORSA 5 GG. 6 GG.

- 1- 10 200 900 1.000 1.500 3.600 4.6
- 11-20 300 1.400 1.500 2.500 5.300 7.1
- 21-30 500 1.900 2.300 3.200 8.200 10.8
- 31-40 600 2.300 2.900 3.900 10.400 13.6
- 41-50 800 2.800 3.400 4.600 12.300 16.3
- 51-60 900 3.300 3.900 5.300 14.100 18.8
- 61-70 1.100 3.700 4.500 6.100 16.300 21.8
- 71-80 1.300 4.200 4.900 6.800 18.000 24.0
- 81-90 1.400 4.600 5.500 7.500 20.200 26.9

```
91- 100 1.500 5.100 6.100 8.300 22.100 29.6
```

101-110 1.700 5.700 6.700 8.900 24.500 32.7

111- 120 1.800 6.100 7.300 9.600 26.500 35.4

121-130 2.000 6.700 7.900 10.500 28.900 38.6

131-140 2.100 7.100 8.600 11.300 31.300 41.7

141- 150 2.300 7.600 9.100 12.000 33.300 44.4

151-160 2.400 8.200 9.700 12.700 35.300 47.0

161- 170 2.600 8.700 10.400 13.700 38.000 50.7

171- 180 2.700 9.200 10.900 14.500 40.000 53.4

181-190 2.900 9.700 11.600 15.300 42.400 56.5

191-200 3.000 10.200 12.100 16.000 44.400 59.2

201-210 3.100 10.600 12.800 16.900 46.800 62.3

211- 220 3.100 11.100 13.300 17.600 48.700 65.0

221-230 3.400 11.500 13.900 18.300 50.700 67.6

231-240 3.600 12.200 14.600 19.300 53.000 71.3

241-250 3.700 12.600 15.000 20.000 55.500 74.0

251-260 3.900 13.200 15.800 20.900 57.800 77.1

261- 270 4.000 13.700 16.300 21.600 59.800 79.8

271-280 4.200 14.200 17.000 22.400 62.200 82.9

281-290 4.300 14.700 17.600 23.300 64.600 86.1

291- 300 4.500 15.100 24.000 66.600 88.700

NB: E' consentita l' emissione di abbonamenti annuali per studenti, validi nei giorni feriali dal 01/09 al 30/06 di importo pari a 8 abbonamenti mensili nominativi

ALLEGATO TABELLA " D"

TARIFFE BAGAGLI

### ATTO ALLEGATO

**CHILOGRAMMI** 

KM

DA 11 A 20 DA 21 A 30 DA 31 A 40 DA 41 A 50

DA 51 A 60 1- 20 900 1.100 1.200 1.400

1.600

21-40 1.100 1.200 1.400 1.600 1.700

41-60 1.200 1.400 1.600 1.700 1.800

61-80 1.400 1.500 1.700 1.800 2.300

81- 100 1.600 1.700 1.800 2.300 2.600

101- 120 1.700 1.800 2.300 2.600 2.800

121- 150 1.800 2.200 2.600 2.800 2.900

Oltre 150 2.300 2.600 2.800 2.900 3.000

Da km. 1 a km. 10: per i bagagli di questa classe che superano le dimensioni prescritte dall' art. 12 si applicano le tariffe della classe 11- 20 kg.